



associazione autonomie locali
legautonomie
IN COLLABORAZIONE CON
[Fondazione Logos PA www.logospa.it](http://www.logospa.it)

**NOTA DI LETTURA DELLE NORME DI INTERESSE PER GLI ENTI TERRITORIALI
contenute nel Disegno di legge A.S. n. 1209 – FINANZIARIA 2009 (approvata dal Senato l'11
dicembre)¹**

a cura di Roberto Mastrofini
r.mastrofini@logospa.it

Tra le principali novità introdotte durante l'esame da parte del Parlamento si evidenziano alcune modifiche al patto di stabilità interno e la modifica sostanziale delle disposizioni previste nell'art. 62 del DL 112/08 in materia di derivati.

Articolo 2, comma 39
(Patto di stabilità per le Regioni)

Il comma 39 modifica il comma 658-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 (introdotto dall'art. 7-*bis* del D.L. n. 159/2007), relativo all'applicazione delle sanzioni nei casi in cui la regione o la provincia autonoma non abbiano conseguito per l'anno 2007 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno.

In pratica viene eliminata una condizione posta, dal testo vigente, per la non applicazione delle sanzioni previste dal patto.

Il testo originario prevede che le regioni e le province autonome non siano sottoposte a sanzioni quando lo scostamento registrato dalla regione rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese in conto capitale effettuate per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea (escluse le quote di finanziamento nazionale), ma a condizione che lo scostamento sia recuperato nell'anno 2008.

La norma in esame elimina tale ultima condizione.

Articolo 2, comma 40
(Provvedimenti per i piccoli comuni)

Il comma 40, modifica l'art. 1, comma 703, della legge n. 296/2006, recante finanziamenti in favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, per il triennio 2007/2009².

¹ L'11 dicembre il Senato ha approvato il ddl Finanziaria 2009 che ora ritorna alla Camera per l'approvazione definitiva, attesa a metà della prossima settimana.

² 703. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti i seguenti interventi di cui 37,5 milioni di euro destinati a compensare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dalle disposizioni recate dal comma 562 del presente articolo:

a) fino ad un importo complessivo di 55 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 40 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000



associazione autonomie locali
legautonomie
IN COLLABORAZIONE CON
[Fondazione Logos PA www.logospa.it](http://www.logospa.it)

In particolare, l'emendamento modifica le lettere a) e b) del comma 703 prevedendo:

1. la riduzione di 10 milioni di euro (da 55 a 45 milioni) dell'importo complessivo dei contributi che possono essere concessi in favore dei piccoli comuni con popolazione residente ultrasessantacinquenne particolarmente elevata, precisando inoltre che l'incremento del contributo ordinario, per ciascun ente beneficiario, si abbassa dal 40% al 30% (lettera a);
2. l'aumento di 10 milioni di euro (da 71 a 81 milioni) dell'importo complessivo dei contributi che possono essere concessi in favore dei piccoli comuni con popolazione residente al di sotto dei 5 anni molto elevata, abbassando inoltre dal 5% al 4,5% il rapporto tra la popolazione residente al disotto dei 5 anni e la popolazione residente complessiva, in base al quale sono individuati i comuni beneficiari dei finanziamenti (lettera b).

In entrambi i casi la norma in esame prevede che, qualora gli importi risultino insufficienti, i contributi sono proporzionalmente ridotti.

Articolo 2, comma 41 *(Patto di stabilità per gli enti locali)*

Le modifiche al Patto di stabilità interno (art. 77-bis del D.L. n. 112/2008) sono state introdotte sia da parte della Camera dei Deputati che da parte del Senato.

Durante l'esame da parte della Camera dei Deputati, l'art. 2, comma 41, modifica l'articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali.

In particolare:

- a) modifica il comma 5, precisando che il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista, considerato ai fini della determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno, è quello risultante dalla differenza tra entrate finali e spese finali;
- b) aggiunge i commi *7-bis* e *7-ter*, che prevedono l'esclusione dal computo del saldo finanziario:

abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale;

b) fino ad un importo complessivo di 71 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale;



associazione autonomie locali
legautonomie

IN COLLABORAZIONE CON

Fondazione Logos PA www.logospa.it

1. le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.
2. L'esclusione opera anche se le spese vengono effettuate nell'arco di più anni, purché nei limiti delle medesime risorse (comma 7-bis).
3. Le province e i comuni beneficiari sono tenuti a presentare al Dipartimento della Protezione Civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese che vengono escluse dal patto di stabilità interno (7-ter);

c) sostituisce il comma 8. Sono escluse dal computo del saldo finanziario 2007, di riferimento per l'individuazione dei saldi obiettivo e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno:

- o le risorse derivanti dalla cessione di azioni o di quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali;
- o le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare;
- o le risorse provenienti dalla distribuzione dei dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere dalla predette società qualora quotate nei mercati regolamentati.

L'esclusione opera nel caso in cui tali risorse siano destinate alla realizzazione di investimenti (e non soltanto alla realizzazione di investimenti infrastrutturali, come previsto dalla formulazione vigente) o alla riduzione del debito;

d) modifica il comma 19, prevedendo che le informazioni che vengono inviate semestralmente al MEF ai fini del monitoraggio degli adempimenti relativi al patto e della verifica del rispetto degli obiettivi del patto medesimo, siano messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, oltre che dell'UPI e dell'ANCI come già previsto dalla normativa vigente, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze secondo modalità e con contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

e) modifica il comma 20, prevedendo che la riduzione dei trasferimenti erariali prevista per gli enti locali che non rispettino il patto di stabilità negli anni 2008-2011, sia collegata allo scostamento dall'obiettivo, ed effettuata in misura pari all'importo corrispondente alla differenza tra il saldo programmatico e il saldo reale effettivamente raggiunto dall'ente inadempiente;

f) aggiunge il comma 21-bis, il quale prevede la non applicazione delle sanzioni (riduzione dei trasferimenti e divieto di impegnare spese di parte corrente, di ricorrere all'indebitamento e di procedere ad assunzioni), in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 per pagamenti relativi a spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti entro la data del 25 giugno 2008 (entrata in vigore del D.L. n. 112/2008), laddove gli enti locali inadempienti siano stati virtuosi nel triennio 2005/2007 e abbiano registrato nel 2008 impegni di spesa corrente - al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale - per un ammontare non superiore a quello medio del triennio 2005/2007.



associazione autonomie locali
legautonomie

IN COLLABORAZIONE CON

[Fondazione Logos PA www.logospa.it](http://www.logospa.it)

Al **Senato** viene stabilita la non applicazione delle sanzioni agli Enti che sfiorano il Patto di stabilità interno per fronteggiare le spese relative a nuovi interventi infrastrutturali.

Le sanzioni non si applicano agli enti locali che:

- hanno rispettato il Patto di stabilità interno nel triennio 2005 - 2007
- hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005 - 2007.
- hanno superato i parametri fissati dal Patto di stabilità a causa di spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati.

La procedura prevista è però molto lunga.

L'autorizzazione infatti avviene con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, previa individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie, anche ai fini della compensazione degli effetti

finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse finanziarie autonomamente rese disponibili da ciascuna regione nell'ambito degli stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturali.

Le commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario esprimono il proprio parere sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze entro 20 giorni dalla trasmissione.

Ad altro decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono affidate le modalità di verifica dei risultati utili del patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali interessati dall'applicazione del presente comma per l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti.

Infine, è necessario un decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'adozione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del testo qui in esame, delle disposizioni concernenti i termini e le modalità per l'invio delle istanze da parte degli enti territoriali interessati, nonché i criteri di selezione delle istanze degli stessi.

Come evidenziato anche dal Servizio Studi della Camera sono necessari chiarimenti in merito alle modalità con le quali, tramite la procedura delineata dal testo, possa essere assicurata la neutralità finanziaria della disposizione in esame.

Potrebbe, infatti, verificarsi che le spese effettuate in deroga ai vincoli del patto siano effettuate dagli enti locali interessati con poste attive dei propri bilanci non computabili ai fini del saldo dell'indebitamento netto (quali l'avanzo di amministrazione o partite di carattere finanziario).

In base alla norma introdotta, la deroga ai vincoli del patto può anche riguardare spese in conto capitale che trovino copertura sulle risorse finanziarie autonomamente rese disponibili da ciascuna regione: le spese in questione, in quanto compensate da tali risorse per pari importo, non dovrebbero tuttavia influire sui saldi degli enti locali e, pertanto, non dovrebbero richiedere una specifica deroga ai vincoli del patto.



associazione autonomie locali
legautonomie

IN COLLABORAZIONE CON

[Fondazione Logos PA www.logospa.it](http://www.logospa.it)

Andrebbe, in particolare, assicurato dal Governo che la deroga ai vincoli di saldo non si applica ad altre spese in conto capitale degli enti locali per un importo equivalente alle spese finanziate dalle risorse regionali.

Articolo 2, comma 42

(Patto di stabilità per le Regioni)

Il comma 42 interviene sull'articolo 77-ter del D.L. n. 112/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008).

In particolare, si prevede l'introduzione di due commi aggiuntivi all'articolo 77-ter, volti ad escludere le spese effettuate per interventi cofinanziati dall'Unione europea dal calcolo del Patto di stabilità:

- il comma 5-bis dell'articolo 77-ter esclude, a decorrere dal 2008, le spese in conto capitale effettuate dagli enti per interventi cofinanziati dall'Unione europea, relativamente ai finanziamenti comunitari; restano pertanto computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno le sole quote di finanziamento statale e regionale;
- il comma 5-ter dell'articolo 77-ter precisa che nel caso in cui l'UE riconosca importi inferiori di cofinanziamento, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso nelle spese del patto di stabilità relativo all'anno della comunicazione del mancato riconoscimento. Nel caso di comunicazione nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere effettuato anche nell'anno successivo.

Articolo 3

(Derivati)

Il Senato modifica quasi integralmente l'art. 62 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali).

Nello specifico il nuovo art. 62:

1. dispone il divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza;
2. prevede, inoltre, che la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non possa essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni (comma 2);
3. stabilisce che mediante uno o più regolamenti d'attuazione del Ministro dell'economia e delle finanze sia individuata la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati che le autonomie territoriali possono concludere (comma 3).



associazione autonomie locali
legautonomie

IN COLLABORAZIONE CON

[Fondazione Logos PA www.logospa.it](http://www.logospa.it)

4. I suddetti regolamenti ministeriali dovranno inoltre indicare le componenti derivate, implicite o esplicite, le informazioni in lingua italiana nonché le clausole relative alle componenti derivate che dovranno essere previste nei contratti di finanziamento;
 - a. dispongono la nullità dei contratti stipulati in violazione delle norme previste dal regolamento di attuazione di cui al comma 3 (comma 5);
 - b. stabiliscono il divieto per le regioni e gli enti locali - fino alla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale di cui al comma 3 e, comunque, per il periodo minimo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL n. 112/2008 (ossia a decorrere dal 25 giugno 2008) - di stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati (comma 6).
5. La norma prevede, inoltre, che rimanga ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.

Si ricorda inoltre:

- il comma 7, dispone che il MEF trasmetta mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti relativi agli strumenti finanziari derivati e ai contratti di finanziamento comprensivi di componenti derivate;
- il comma 8, impone di allegare al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- il comma 9, modifica l'articolo 3, comma 17, della finanziaria 2004, includendo nella definizione di indebitamento l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate, sulla base dei criteri definiti in sede europea;
- il comma 10, abroga l'art. 41, comma 2, primo periodo, della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002), ove si prevedeva che regioni ed enti locali possano emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito;
- il comma 11 dispone che restino ferme tutte le disposizioni locali che non siano in contrasto con le disposizioni del medesimo art. 62.